



Copia

CITTA' DI CHERASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 29/12/2022

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - FISCALITA' LOCALE -
IMPOSTA COMUNALE UNICA (IMU) - CONFERMA
PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. DAVICO Carlo - Sindaco	Sì
2. FERRONDI Umberto - Assessore	Sì
3. BOTTERO Elisa - Assessore	Sì
4. BOGETTI Claudio - Vice Sindaco	Sì
5. ROSSO Avv. Massimo - Consigliere	Sì
6. BONURA Giuseppe - Consigliere	Sì
7. BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere	Sì
8. DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore	Sì
9. FISSORE Lidia - Consigliere	Sì
10. DOMPE' Giuseppe - Consigliere	Giust.
11. CERONE Elisa - Consigliere	Sì
12. GERMANO Roberto - Consigliere	Giust.
13. PANERO Domenico - Consigliere	Giust.
Totale presenti	10
Totale assenti	3

Con l'intervento e l'opera della Signora Anna NEGRI - Segretario Comunale.

Il Signor ROSSO Avv. Massimo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore Elisa Bottero:

VISTO l'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 160/2019, che ha istituito e regolamentato la nuova IMU;

VISTO il comma 754 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per gli immobili, diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, allo 0,86 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 744, dell'articolo 1 della Legge 160/20129, che prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

CONSIDERATO che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 14 del 26.05.2020 di approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta si è stabilito di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 758, della Legge 160/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli :a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c) della Legge 160/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 1, comma 749 della Legge 160/2019, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO l'articolo 1, comma 760, della Legge 160/2019, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. c) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

VISTO l'articolo 1, comma 747, lett. a) e b) della Legge 160/2019, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

VISTO l'articolo 1, comma 48, della Legge 178/2020, ai sensi del quale a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%;

VISTO l'articolo 1, comma 755 della Legge 160/2019 che stabilisce per gli anni a decorrere dal 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

DATO ATTO che questo comune non si è avvalso di tale facoltà;

ACCERTATO che la deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2023;

DATO ATTO che anche per il 2023 è possibile disporre aumenti e riduzione delle aliquote e delle tariffe e delle agevolazioni fiscali per tutti i tributi comunali, ad eccezione della maggiorazione;

DATO ATTO che l'obbligo introdotto dall'articolo 1, comma 757 della Legge 160/2019, che impone, a decorrere dal 2021, di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote il prospetto generato dal Portale del federalismo fiscale, quale condizione di efficacia dello

stesso, non può ritenersi applicabile in questa fase in quanto manca ancora il decreto attuativo che doveva esser emanato entro il 30 giugno 2020;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 26.05.2020;

RICHIAMATO il comma 762 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ai sensi del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fatta salva in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

RITENUTO poter mantenere le stesse aliquote già adottate per l'anno 2022 per evitare un aumento della pressione fiscale in un momento già molto delicato a causa della pandemia in atto;

PRESO atto che le tariffe attuali sono così determinate:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,6 per mille;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,75 per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,95 per mille;

terreni agricoli: aliquota pari al 8,2 per mille;

aree fabbricabili: aliquota pari al 9,15 per mille

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.10, voti contrari: ZERO, astenuti n. ZERO, Consiglieri presenti 10, Consiglieri votanti: 10

DELIBERA

Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2023 nelle seguenti misure:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,6 per mille;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,75 per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,95 per mille;

terreni agricoli: aliquota pari al 8,2 per mille;

aree fabbricabili: aliquota pari al 9,15 per mille

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2023;

Di disporre la trasmissione delle aliquote al Ministero delle Finanze entro il termine del 14 ottobre ai fini della loro pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 28 ottobre 2023.

Con successiva separata votazione, espressa palesemente per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n.10, voti contrari: ZERO, astenuti n. ZERO, Consiglieri presenti 10, Consiglieri votanti: 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ROSSO Avv. Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna NEGRI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 29/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: TARICCO Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 29/12/2022

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO**
F.to: TARICCO Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31/01/2023 (N. 159 Reg. Pubblicazioni).

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna NEGRI

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

- ☐ per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione)
- ☐ ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 29-dic-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, li _____

L'INCARICATO